

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 17-12-2021

PARATORI S.P.A.
Codice fiscale: 01572720991

Allegato "A" al n. 10577 Raccolta

**STATUTO SOCIALE
della società "PARATORI S.P.A."
Articolo 1) Denominazione**

1.1 La società è denominata: "**PARATORI S.P.A.**"

Articolo 2) Sede

2.1 La società ha sede in Comune di NOVI LIGURE (AL), all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Articolo 3) Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- attività di autotrasporto di merci in conto terzi, anche intermodale, lo stoccaggio, la conservazione, la preparazione e la movimentazione di merce e prodotti e materiali di ogni tipo a favore di imprese commerciali operanti nel settore della grande distribuzione e di imprese industriali operanti nel settore distributivo ed in genere di qualunque impresa commerciale;

- l'acquisto di materiali di consumo e di servizi inerenti le predette attività;

- la partecipazione a gare e appalti;

- l'acquisto e detenzione di automezzi;

- la gestione dell'attività di autotrasporto di merci in conto terzi;

- il noleggio - con o senza conducente - di autoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, semirimorchi, attrezzature industriali e di cantiere quali escavatori, motopale, pale caricatrici frontali e terne autoribaltabili a cingoli, carrelli elevatori, piattaforme aeree, nonché l'attività di riparazione veicoli in genere, meccanica, motoristica, elettrica, carrozzeria, gommistica.

Si chiarisce che quando si tratti dello svolgimento di attività che la legge riserva a soggetti iscritti in albi professionali, la società dovrà avvalersi di persone abilitate per legge, con le quali stipulerà contratti di lavoro subordinato o di prestazione professionale.

La Società potrà inoltre compiere tutte quelle operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale, assumere partecipazioni in Aziende o Società aventi oggetto affine od analogo, concedere garanzie personali e reali di ogni genere con particolare riguardo al rilascio di fidejussioni e alla concessione di ipoteche purchè al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività finanziarie dovranno essere svolte in maniera non prevalente, nel rispetto dei divieti di legge (in particolare D.lgs. 1 settembre 1993 n.385, T.U.B., D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58, T.U.F., delibera CICR del 19 luglio 2005 n.1058) e non rispetto al pubblico.

Articolo 4) Durata

4.1 La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 5) Domicilio

5.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 6) Capitale sociale e azioni

6.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 504.000,00 (cinquecentoquattromila virgola zero zero) diviso in n. 504.000 (cinquecentoquattromila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna.

6.2 Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

6.3 Il capitale sociale potrà essere aumentato a titolo oneroso o gratuito conformemente alle disposizioni di legge in materia, in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Sia in sede di costituzione, che in sede di aumento del capitale sociale a pagamento, possono essere conferiti in società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, e dunque anche diversi dal danaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge e nel rispetto, in quanto applicabile, del disposto dell'art. 2441 cod. civ.. Non possono essere conferite prestazioni d'opera o servizi. Le azioni corrispondenti ai conferimenti in natura o di crediti devono essere interamente liberate al momento della sottoscrizione.

6.4 L'assemblea straordinaria può delegare agli amministratori la facoltà di aumentare - ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2443 cod. civ. - il capitale sociale a titolo oneroso o gratuito, (eventuale: con o senza il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo e quinto comma cod. civ.).

La società potrà acquistare proprie azioni nel rispetto dei limiti e delle previsioni di cui all'art. 2357 cod. civ.

Articolo 7) Strumenti finanziari

7.1 La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

L'assemblea che ne delibera l'emissione determina le prestazioni cui sono tenuti i sottoscrittori, i diritti ad essi spettanti e la legge di circolazione

Articolo 8) Obbligazioni

8.1 La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili, nei limiti consentiti dalla legge.

La competenza a deliberare l'emissione di obbligazionari convertibili in azioni e di obbligazionari con warrants spetta all'assemblea straordinaria.

La deliberazione di emissione di obbligazioni non convertibili in azioni è deliberata dall'assemblea straordinaria.

Negli altri casi la competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni spetta all'organo amministrativo.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune.

All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblee speciali.

Articolo 9) Patrimoni destinati

9.1 La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e ss. c.c..

La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 10) VERSAMENTI E FINANZIAMENTI

10.1 La società può acquisire dagli azionisti, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con gli azionisti, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

10.2 La società può inoltre acquisire fondi dagli azionisti ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci.

10.3 In assenza di una diversa volontà espressamente manifestata dalle parti attraverso un documento scritto o nella causale di un bonifico bancario, tali versamenti si intendono in conto capitale, ovvero a titolo di apporto di capitale di rischio, senza alcun diritto di rimborso da parte del socio, né alcun obbligo della società di aumentare successivamente il proprio capitale sociale, e dovranno essere iscritti in bilancio tra le riserve, a vantaggio, ove non consti una diversa volontà, di tutti i soci.

10.4 La presunzione che si tratti di versamento in conto capitale può essere superata laddove consti, attraverso un documento scritto o nella causale di un bonifico bancario, la volontà delle parti di condizionare gli effetti definitivi del versamento eseguito ad una successiva deliberazione della società di aumentare il proprio capitale sociale entro una data prestabilita ed al conseguente perfezionamento, tra la società ed il socio che ha eseguito il versamento, di un idoneo contratto di sottoscrizione.

10.5 Ricorrendo invece i presupposti di cui al precedente comma, il versamento, nell'attesa che si perfezioni il contratto di sottoscrizione, si intende eseguito a favore della società a titolo di deposito irregolare e, fino al momento della sottoscrizione, dovrà essere iscritto in bilancio tra i debiti; la mancata adozione della deliberazione di aumento del capitale sociale entro il termine indicato in sede di esecuzione del versamento comporta in ogni caso l'immediata esigibilità del credito del socio alla restituzione dell'intera somma versata.

Articolo 11) Trasferimento delle azioni:

11.1 Le azioni sono trasferibili nei termini e secondo le modalità in seguito determinate.

Qualora un socio intenda trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le proprie azioni e/o i diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale, ad ogni socio spetta il diritto di prelazione, proporzionale alla sua partecipazione, per l'acquisto delle azioni e/o dei diritti di opzione oggetto del trasferimento.

Con il termine "trasferimento" di cui al comma precedente si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi; vendita, donazione, permuta, conferimento in società, fusione, scissione o liquidazione della società ecc..), in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della partecipazione nella Società e/o della proprietà o nuda proprietà o altri diritti reali (pegno

o usufrutto) sulle azioni, o su parte di esse e/o sui diritti di opzione (compreso trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

L'offerta delle azioni e/o dei diritti di opzione dovrà avvenire per lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio dei soci.

Gli altri soci dovranno dichiarare entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta sempre mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento se intendono acquistare le azioni e/o i diritti di opzione.

In caso di più soci disposti all'acquisto le azioni e/o i diritti di opzione saranno da ripartirsi tra gli stessi proporzionalmente al valore delle quote da ciascuno di essi a quel momento possedute.

Nel caso in cui nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione di cui sopra, il socio che intenda trasferire la propria partecipazione dovrà comunicare alla società il nominativo del cessionario affinché la società stessa, con apposita delibera assembleare da assumersi all'unanimità con la sola astensione del socio cedente, possa esprimere, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, il proprio gradimento all'ingresso in società del nuovo soggetto; in caso di ottenimento del gradimento il socio potrà procedere al trasferimento nei centoottanta giorni seguenti; nel caso in cui il trasferimento non avvenga entro tale termine dovrà essere ripetuta la procedura di cui sopra; nel caso in cui il gradimento venisse negato, il socio proponente il trasferimento avrà diritto di recedere dalla società previa liquidazione della sua quota a sensi di legge.

In deroga a quanto previsto nei commi precedenti, le partecipazioni detenute da società fiduciarie possono, nelle forme di legge, essere liberamente trasferite al/i rispettivo/i mandante/i, ovvero, ad altra società fiduciaria qualora sia provato che il/i mandante/i della fiduciaria acquirente siano il/gli stesso/i soggetto/i.

Resta tuttavia inteso che, invece, l'eventuale mutamento del socio fiduciante rientrerà nel campo di applicazione della presente clausola di prelazione.

Le azioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte, salva l'applicazione della procedura di gradimento; l'efficacia del trasferimento delle azioni agli eredi sarà dunque subordinata al buon esito della procedura di gradimento. In caso di diniego del gradimento gli eredi avranno diritto alla liquidazione delle azioni con le modalità previste dall'art. 2473 cod. civ. in quanto applicabili.

Articolo 12) Recesso

12.1 Il diritto di recesso spetta in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

12.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 17-12-2021

PARATORI S.P.A.
Codice fiscale: 01572720991

comunicazio-ne è pervenuta all'organo amministrativo. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo le-gittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

12.3 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli am-ministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di merca-to delle azioni. I soci hanno diritto di conoscere la determi-nazione del valore sopra indicato nei quindici giorni prece-denti la data fissata per l'assemblea. Ciascun socio ha dirit-to di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese. Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di e-sercizio del recesso si opponga alla determina-zione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquida-zione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c.

Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liqui-dazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta. Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate. Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi. In caso di mancato collocamento delle azioni, entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo c.c. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

Articolo 13) Unico socio

13.1 Quando le azioni risultano appartenere ad una sola perso-na o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'artico-

lo 2362 c.c., devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

13.2 Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 14) Soggezione ad attività di direzione e controllo

14.1 La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 comma secondo c.c.

Articolo 15) Competenze dell'assemblea ordinaria

15.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

In particolare, l'assemblea ordinaria può approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Articolo 16) Competenze dell'assemblea straordinaria

16.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 7 del presente statuto;
- d. le altre materie ad essa attribuite dalla legge.

Articolo 17) Convocazione dell'assemblea

17.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società ovvero qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'as-

semblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

17.2 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'avviso di convocazione viene inviato, a discrezione dell'organo amministrativo, con raccomandata, telefax, messaggio di posta elettronica oppure qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento fatto pervenire ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa, al domicilio, numero di fax o di posta elettronica dei soci.

Articolo 18) Assemblee di seconda convocazione

18.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Articolo 19) Assemblea totalitaria

19.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 20) Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

20.1 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

20.2 L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale presente o rappresentato. Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

Articolo 21) Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

21.1 L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due

terzi del capitale rappresentato in assemblea.

21.2 In ogni caso è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a. il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b. la trasformazione;
- c. lo scioglimento anticipato;
- d. la proroga della durata;
- e. la revoca dello stato di liquidazione;
- f. il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g. l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'art. 2351 c.c.
- h. l'emissione di azioni privilegiate.

Articolo 22) Norme per il computo dei quorum

22.1 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto. Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal Presidente.

Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

Articolo 23) Rinvio dell'assemblea

23.1 I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 24) Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

24.1 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle società controllate.

Articolo 25) Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

25.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

25.2 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

25.3 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio.

Articolo 26) Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

26.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

26.2 L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati; in tal caso saranno predisposti tutti gli strumenti ed adottate tutte le precauzioni atti a consentire:

- al Presidente dell'Assemblea di accertare in tempo reale l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti all'Assemblea, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- al segretario verbalizzante di percepire in tempo reale adeguatamente gli interventi da verbalizzare;

- agli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione, alla discussione (con facoltà di far verbalizzare proprie dichiarazioni) e alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea tenutasi in audio-video conferenza si reputa svolta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario verbalizzante.

26.3 In applicazione dei principi di cui al primo comma del presente articolo, nel caso in cui sia ammesso il voto per corrispondenza, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne visione tempestivamente prima di esprimere il proprio voto.

Articolo 27) Modalità di voto

27.1 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un

socio è un voto non espresso. Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

- a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;
- b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso;
- c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci legittimati al voto che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;
- d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;
- e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;
- f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
 - al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
 - al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;
- g) per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dal Consiglio di Amministrazione o da altro azionista;
- h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali.

Articolo 28) Assemblee speciali

28.1 Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea straordinaria dei soci si applicano per quanto compatibili anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

L'assemblea speciale:

- a) nomina e revoca il rappresentante comune;
- b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;
- c) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;
- d) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;

e) delibera sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;

f) delibera sulle altre materie di interesse comune.

La convocazione della assemblea speciale avviene su iniziativa del suo Presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

La società, ove sia titolare di azioni, non può partecipare alla assemblea speciale.

Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale.

Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 c.c.

Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 e 2418 c.c.

La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

Articolo 29) Competenza e poteri dell'organo amministrativo

29.1 All'organo amministrativo competono tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione alcuna, salvo quanto espressamente riservato dalla legge e/o dallo statuto all'Assemblea dei soci.

Articolo 30) Divieto di concorrenza

30.1 Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c.

Articolo 31) Composizione dell'organo amministrativo

31.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 10 (dieci) membri.

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Articolo 32) Presidente del Consiglio di Amministrazione

32.1 Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un Pre-sidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Articolo 33) Organi delegati

33.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il Presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega. Il consiglio, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri di rappresentanza per le operazioni loro affidate.

Articolo 34) Delibere del Consiglio di Amministrazione

34.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, dal collegio sindacale ed è presieduto dal Presidente o dalla persona nominata dai consiglieri intervenuti.

34.2 La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno due giorni.

34.3 Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo che il presente Statuto non richieda maggioranza più qualificate per particolari delibere.

34.4 I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

34.5 Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati; in tal caso saranno predisposti tutti gli strumenti ed adottate tutte le precauzioni atti a consentire:

- a chi presiede la riunione di accertare in tempo reale l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al segretario verbalizzante di percepire in tempo reale ade-

guatamente gli interventi da verbalizzare;

- agli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione, alla discussione (con facoltà di far verbalizzare proprie dichiarazioni) e alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

La riunione tenutasi in audio-video conferenza si reputa svolta nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione ed il Segretario verbalizzante.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 35) Rappresentanza sociale

35.1 L'uso della firma sociale e la rappresentanza legale della società, sia attiva che passiva, di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi Tribunale o Giurisdizione, compresa la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti e gli Uffici e Commissioni Tributarie, spettano:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- all'Amministratore Unico;

- agli amministratori delegati nei limiti della delega loro conferita.

Articolo 36) Remunerazione degli amministratori

36.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

Articolo 37) Collegio sindacale

37.1 L'Assemblea dei soci provvede alla nomina del Collegio Sindacale composto di tre Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e di due Sindaci supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

37.2 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Al Collegio Sindacale è affidata altresì la revisione legale dei conti della società, salvo che l'assemblea dei soci non intenda nominare un revisore contabile o una società di revisione a cui affidare tale incarico.

37.3 Il Collegio Sindacale a cui è affidata la revisione legale dei conti della società deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 38) Bilancio e utili

38.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

38.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

Articolo 39) Scioglimento e liquidazione

39.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 17-12-2021

PARATORI S.P.A.
Codice fiscale: 01572720991

39.2 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 40) Clausola compromissoria

40.1 Qualsiasi controversia derivante o occasionata dal presente Statuto e, in generale, dai rapporti sociali, comprese quelle relative alla stessa validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dello Statuto, e quindi anche le controversie insorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili ed anche di natura extracontrattuale purché occasionate dai rapporti sociali, dovrà essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, avvalendosi di procedura di mediazione gestita dalla, ed in conformità del regolamento della, società ADR Center S.p.A.

Una volta esperito senza successo il tentativo di conciliazione/mediazione di cui al punto precedente, le indicate controversie, saranno devolute alla competenza esclusiva di un Arbitro Unico da nominarsi su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale di Alessandria.

L'Arbitro deciderà in via rituale e di diritto e in applicazione delle formalità di cui agli artt. 806 e segg. cod. proc. civ.

La sede dell'arbitrato è stabilita nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società.

Il lodo sarà impugnabile anche per violazione di legge in deroga a quanto previsto dall'art. 829 comma 2 cod. proc. civ.

Articolo 41) Rinvio

41.1 Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

F.to Caviglia Andrea
Filippo D'Amore notaio